SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

463° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3

2ª - Giustizia . . . . . » 5

5ª - Bilancio . . . . . » 27

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 31

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 38

2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 40

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

415ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,30.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE avverte che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata per rendere un parere urgente alla Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno – già adottato nelle precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Dopo un'introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il sottosegretario di Stato per l'interno D'ALÌ.

Seguono le domande del presidente PASTORE.

Risponde il sottosegretario D'ALÌ.

Il presidente PASTORE ringrazia infine il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

361ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1243) ***Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati, a partire dall'emendamento 11-*bis*.0.2 (testo 2), già pubblicato in allegato al resoconto della predetta seduta.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori FASSONE *(DS-U)*, CALLEGARO *(UDC)*, il presidente relatore Antonino CARUSO *(AN)* ed il sottosegretario VIETTI sull'opportunità di precisare il concetto di «spese dell'acquisto e della conservazione dei beni medesimi» espresso dall'emendamento in esame, il senatore ZANCAN *(Verdi-U)*, accogliendo i suggerimenti emersi nel corso della discussione, modifica l'emendamento 11-*bis*.0.2 (testo 2) riformulandolo nell'emendamento 11-*bis*.0.2 (testo 3) che, con il parere favorevole del Governo e del relatore, è posto ai voti e risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11-*bis*.0.3.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* riferendosi all'espressione «tutte le utilità che il fallito dovesse conseguire nel corso della procedura» in esso contenuta, invita a considerare l'opportunità di una più precisa formulazione della disposizione che tenga conto del fatto che alcune «utilità» sono comunque escluse dal fallimento, come ad esempio gli indennizzi dovuti per titoli strettamente personali.

Dopo che il PRESIDENTE relatore *(AN)* ha richiamato l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 46 della legge fallimentare in materia di beni non compresi dal fallimento, per sottolineare come quanto in esso disposto dovrebbe risolvere le preoccupazioni evidenziate dal senatore Zancan, l'emendamento 11-*bis*.0.3, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e risulta approvato.

Il presidente relatore Antonino CARUSO *(AN)* dà quindi lettura dell'articolo 14 del testo presentato dal comitato ristretto che novella l'articolo 49 della legge fallimentare sulla materia degli obblighi del fallito per evidenziare le novità introdotte in merito alle quali il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* interviene per avere alcuni chiarimenti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 15.1 che, accogliendo un suggerimento del rappresentante del GOVERNO, è modificato dal PRESIDENTE relatore *(AN)* e riformulato nell'emendamento 15.1 (testo 2).

Posto quindi ai voti, con il parere favorevole del sottosegretario VIETTI, l'emendamento 15.1 (testo 2) risulta approvato.

Dopo una breve illustrazione del PRESIDENTE relatore *(AN)*, l'emendamento 15.2, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Con distinta votazione è quindi approvato l'articolo 15, come modificato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 16.0.1.

Dopo che il sottosegretario VIETTI ha evidenziato alcune perplessità in merito riferite, per altri aspetti, anche ai successivi emendamenti che intervengono sulla disciplina della revocatoria fallimentare, ritenendo utile un ulteriore approfondimento, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16-*bis*.1 e 17.0.1.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 17-*bis*.1.

Dopo breve illustrazione del PRESIDENTE relatore *(AN)*, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 17-*bis*.1, posto ai voti, risulta approvato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

362ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) ***Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni 5ª e 1ª, avverte che la discussione riprenderà con l'esame degli emendamenti.

Dà quindi la parola al senatore ZANCAN *(Verdi-U)* il quale, in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, sottolinea come questo e più in generale l'insieme della proposte emendative a sua firma siano volte a ripristinare le parti del testo approvato in prima lettura dal Senato che la Camera ha modificato, a suo avviso, in maniera non accettabile.

Dopo che il senatore FORLANI *(UDC)*, ha dichiarato di fare proprio l'emendamento 1.3, il PRESIDENTE relatore, nel dichiarare il parere contrario su entrambi gli emendamenti, fra loro di identico contenuto, osserva che l'espressa contrarietà non è dettata da ragioni di non condivisione nel merito quanto, piuttosto, dalla convinzione della necessità di approvare un testo che senza dubbio alcuno rappresenta un decisivo passo in avanti nella direzione di dotare il sistema normativo italiano di misure atte a garantire e tutelare gli animali da violenze e maltrattamenti. Pur in presenza di aspetti tuttora controversi, non è ragionevole attendersi da ulteriori passaggi parlamentari una soluzione totalmente soddisfacente, attesa la permanente e, al momento, inconciliabile visione del problema su più di una questione. È sua convinzione pertanto che l'approvazione del disegno di legge non esaurisca l'esame dell'insieme delle problematiche sollevate nel corso del dibattito generale che ha avuto luogo su di esso, ma che costituisca un buon punto d'incontro tra il legislatore ed una sensibilità verso gli animali sempre più diffusa nell'opinione pubblica.

Analogo parere contrario esprime il rappresentante del Governo, evidenziando la necessità di una rapida approvazione del testo, così come trasmesso dalla Camera.

In sede di dichiarazione di voto, ha quindi la parola il senatore CALVI *(DS-U)* per annunciare che il suo gruppo voterà a favore di tutti gli emendamenti presentati dal senatore Zancan, mentre si asterrà nella votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso. Limitatamente al solo articolo 3, il suo Gruppo esprimerà invece un voto contrario.

In relazione all'emendamento 1.1, per il quale il voto è appunto favorevole, sottolinea come la proposta emendativa, nel ripristinare il testo votato dal Senato, risulti essere migliorativa rispetto al più vago concetto di «strazio» inflitto agli animali. Si tratta in vero di definire in maniera più pregante l'insostenibilità delle attività cui sono sottoposti gli animali nel corso di manifestazioni e spettacoli in relazione alle loro caratteristiche etologiche.

Dopo che il senatore CENTARO *(FI)* e il senatore BOBBIO *(AN)* hanno annunciato, a nome dei rispettivi gruppi, il voto contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3, e il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, invece, il voto favorevole, ha la parola il senatore FORLANI il quale annunciando il voto di astensione sull'emendamento 1.3 , ritiene necessaria una migliore e più analitica formulazione della fattispecie del reato di cui al nuovo all'articolo 544-*quater* del codice penale in considerazione della varietà di comportamenti dell'uomo nei confronti degli animali.

Al senatore Forlani replica il PRESIDENTE relatore *(AN)* sottolineando che il disegno di legge ha la caratteristica di una legge-cornice e che, comunque, l'articolo 3 provvede attraverso precise esclusioni ad

evitare, o quantomeno a circoscrivere gli aspetti problematici evidenziati dallo stesso senatore Forlani.

Accertata poi la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1 – di contenuto identico all'emendamento 1.3 – che viene respinto.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustrando l'emendamento 1.2 sottolinea come la modifica proposta sia volta a ripristinare il più ampio spazio di tutela degli animali, assicurato sul punto dall'originario testo del Senato, spazio fortemente ridotto dalla correzione operata dalla Camera.

Il senatore CALVI *(DS-U)*, nel condividere la ratio dell'emendamento, giudica negativamente la modifica introdotta dalla Camera che rischia di rendere inapplicabile la sanzione prevista nel secondo capoverso dell'articolo 727 del codice penale, come modificato, per chi detiene animali, poiché subordina l'irrogazione della sanzione, alla compresenza del requisito dell'incompatibilità con la natura dell'animale e del requisito del cagionare gravi sofferenze.

Il senatore FORLANI *(UDC)* aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4.

Sugli emendamenti 1.2 e 1.4 esprimono quindi parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 1.2 – di contenuto identico all'emendamento 1.4 – posto ai voti è quindi respinto.

Dopo aver dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'emendamento 1.5, il PRESIDENTE pone successivamente ai voti l'articolo 1, che risulta approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 2 rispetto al testo licenziato dal Senato, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustra l'emendamento 3.1 ribadendo come la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale rappresenti una vera e propria aberrazione dal punto di vista giuridico.

Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 3.2.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* illustra l'emendamento 3.3, sottolineando come la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di inserire una previsione – che consente di escludere dall'ambito di applica-

bilità della nuova legge le manifestazioni di carattere storico e culturale – determini un'insanabile contraddizione all'interno dell'articolato che la Commissione si appresta a licenziare, finendo con lo sconfessare, perlomeno parzialmente, le stesse finalità perseguite dalla nuova legge. Se, infatti, quest'ultima ritiene meritevoli di pena determinate condotte poste in essere nei confronti degli animali, non si vede come queste medesime condotte possano essere considerate lecite solo perché corrispondenti ad una tradizione avente un radicamento storico e culturale. Né poi è possibile sottrarsi al timore che sulla scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento abbia influito anche la considerazione degli interessi di tipo economico spesso connessi con le manifestazioni in questione.

Il senatore FORLANI *(UDC)* aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 3.4

Il PRESIDENTE relatore *(AN)* esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 3 rifacendosi alle considerazioni in precedenza da lui già esposte.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario Iole SANTELLI.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1 in quanto, pur comprendendo le considerazioni di ordine politico svolte dal relatore, non può non rilevare come la modifica apportata alla Camera dei deputati al nuovo articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale rappresenti un errore dal punto di vista tecnico giuridico. La previsione aggiunta, infatti, attribuisce all'autorità regionale una competenza del tutto anomala rispetto all'attuale quadro costituzionale, nel quale deve ritenersi esclusa la possibilità per le regioni di svolgere nella materia penale un ruolo così significativo come quello che il testo in esame invece prevede e che si sostanzia nella possibilità di adottare un atto amministrativo con cui viene esclusa l'applicabilità di una norma penale a fatti che, altrimenti, in essa ricadrebbero.

Il senatore BOBBIO *(AN)* annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.1 non condividendo le considerazioni svolte poc'anzi dal senatore Fassone e sottolineando che la competenza amministrativa che il nuovo articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale attribuisce alle regioni si inserisce in un quadro legislativamente predefinito e non risulta pertanto incompatibile con i principi costituzionali in materia penale.

Posti separatamente ai voti sono respinti l'emendamento 3.1 – di contenuto identico all'emendamento 3.3. – nonché l'emendamento 3.2.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* annuncia il voto contrario sull'articolo 3, ribadendo che lo stesso rappresenta una «ferita terribile» sia sul

piano della tutela da assicurare agli animali, sia sul versante della compatibilità con i principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Il senatore CALVI *(DS-U)* ribadisce il voto contrario già preannunciato sull'articolo 3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 4 del disegno di legge rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustra l'emendamento 5.1.

Il senatore CALVI *(DS-U)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.1.

Dopo che il PRESIDENTE relatore *(AN)* e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 5.1, tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustra l'emendamento 6.1 sottolineando come la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 6, costituisca, a suo avviso, un vero e proprio capolavoro di «comicità».

Il senatore FORLANI *(UDC)* aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.3.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* illustra l'emendamento 6.2 osservando come, con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, il ruolo delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche zoofile riconosciute venga circoscritto ai soli animali d'affezione, e non è proprio a quegli animali che di tale ruolo meno hanno bisogno avendo già nel loro padrone chi ordinariamente di essi si prende cura.

Con il parere contrario del PRESIDENTE relatore *(AN)* e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.1, di contenuto identico agli emendamenti 6.2 e 6.3.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 6 nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Non essendo state apportate modifiche all'articolo 7 rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, si passa alla votazione dell'articolo 8 che, senza discussione, è posto ai voti ed approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modifiche all'articolo 9 rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura si passa alla votazione di un emendamento riferito al titolo del disegno di legge.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustra l'emendamento Tit.1 sottolineando come la modifica del titolo del disegno di legge non possa essere ridotta ad una questione meramente nominalistica, avendo invece un rilievo significativo ai fini dell'individuazione delle finalità perseguite dal medesimo.

Con il parere contrario del PRESIDENTE relatore *(AN)* e del rappresentante del GOVERNO è posti ai voti e respinto l'emendamento Tit.1, intendendosi in tal modo approvato come titolo del disegno di legge il titolo proposto nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore CALVI *(DS-U)*, pur manifestando apprezzamento per le considerazioni espresse dal relatore e pur nella consapevolezza che l'iniziativa in esame realizza indubbiamente passi avanti nella direzione della tutela degli animali, ritiene che ancora permangono alcune perplessità su parti dell'articolato che sono determinanti per escludere un voto favorevole sull'iniziativa. Riferendosi quindi all'intervento del senatore Dalla Chiesa, osserva come il problema dal medesimo evocato, quello cioè del rapporto tra tutela degli animali e tradizioni storico – culturali, sia certamente un tema molto serio che meriterebbe di essere approfondito ma le preoccupazioni espresse al riguardo gli appaiono comunque eccessive in quanto ben difficilmente le manifestazioni di tale natura sono finalizzate al maltrattamento degli animali. Si tratta in ogni caso di tradizioni che vanno comunque rispettate e non possono essere abbandonate. È pur vero peraltro che la principale riserva riguarda proprio le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nell'articolo 3 del disegno di legge e specificatamente nel nuovo articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, in quanto l'innovazione in esame si inserisce in maniera del tutto asistematica nell'ordinamento, permettendo ad un provvedimento amministrativo – l'autorizzazione della regione competente – di introdurre una causa di non punibilità sulla base di consuetudini che sono appunto espressioni di tradizioni storico-culturali. Manifesta quindi la sua condivisione per le perplessità espresse dal senatore Fassone quanto ai rischi di non conformità della modifica in esame ai principi espressi dalla Carta costituzionale e conclude il suo intervento dichiarando

che il suo Gruppo, per l'insieme delle valutazioni formulate nel corso dell'esame, non potrà che esprimere un voto di astensione.

Il senatore FORLANI *(UDC)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e con l'occasione auspica che l'iniziativa in esame, una volta divenuta legge, possa essere di effettiva utilità nella prevenzione e nella lotta al fenomeno del maltrattamento degli animali, ponendo termine a tutte quelle gratuite sofferenze inferte agli stessi anche per finalità speculative. Auspica altresì che gli operatori del diritto, ed i giudici in particolare, in relazione alla varietà delle possibili fattispecie possano dare un'interpretazione equilibrata delle nuove norme, ponendo in tal modo rimedio a quelle lacune ed incertezze dell'articolato che comunque sarebbe stato preferibile evitare.

Il senatore TIRELLI *(LP)* annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, pur manifestando molte perplessità sul testo all'attenzione del Senato non soltanto per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ma anche perché l'ambito applicativo della riforma va molto al di là degli obiettivi originari dell'iniziativa, che erano invece pienamente condivisibili, quali la prevenzione e repressione dei combattimenti tra animali e dell'abbandono e del maltrattamento degli stessi.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* sottolinea come la valutazione dell'iniziativa in esame appaia complessa. È indubbio infatti che vi sono aspetti positivi nell'articolato che determinano un importante rafforzamento della tutela degli animali e che testimoniano della diffusa sensibilità sul tema. Appaiono però al tempo stesso sorprendenti e contraddittorie le scelte normative operate dalla Camera dei deputati. Se, da un lato, infatti si afferma il principio del divieto di maltrattamento degli animali, dall'altro, lo stesso è subito disatteso con deroghe e restrizioni che esprimono la prevalenza di interessi organizzati o di categoria. Altra contraddizione si rinviene ad esempio nella delimitazione della competenza delle guardie zoofile per i soli animali di affezione che sono invece quelli che per definizione non dovrebbero essere interessati dalla stessa.

Conclude quindi il suo intervento annunciando per le considerazioni che precedono il voto contrario del suo Gruppo e sottolineando ancora una volta il carattere ambiguo della riforma.

Il senatore BOCO *(Verdi-U)*, dopo aver ringraziato il senatore Zancan per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea come il testo licenziato dal Senato costituiva un compromesso accettabile e per certi aspetti apprezzabile in quanto interveniva su temi che sono da sempre particolarmente cari al suo gruppo, quali il divieto di combattimenti tra animali o di maltrattamenti agli stessi. Dopo aver ricordato l'importanza per i Verdi del tema della tutela degli animali che, sottolinea, è tra quelli che connotano da sempre l'azione della sua forza politica, non può non rilevare come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento costituiscano un inaccet-

tabile passo indietro nella tutela che vanifica lo sforzo e l'attenzione fin qui riservata sull'iniziativa dalla sua parte politica. Evidenzia poi come siano di gran lunga prevalenti gli animali che verranno esclusi dalla tutela assicurata alla nuova legge rispetto a quelli che ne trarranno beneficio e come ciò appaia inaccettabile e giustifichi una valutazione decisamente negativa dell'articolato. Si sofferma quindi su alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati per sottolineare, riferendosi in particolare all'articolo 5, la scarsa attenzione al tema dimostrata dall'altro ramo del Parlamento con la modifica introdotta in ordine alla problematica delle attività formative, che invece sono importantissime per favorire quella sensibilizzazione al tema che, oltre ad esprimere una dato di civiltà, contribuisce alla prevenzione degli illeciti più gravi. Quanto poi alla deroga per le manifestazioni storico culturali introdotta con l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, richiama l'attenzione sui rischi che la scelta operata potrebbe determinare in quanto il rinvio, peraltro non supportato di criteri puntuali, ad un provvedimento dell'autorità regionale non esclude che in futuro possano essere autorizzate dalla stessa manifestazioni che, pur rispondendo a tradizioni storico culturali del passato, vedano gli animali sottoposti a gravi sofferenze e maltrattamenti nell'ambito delle stesse. Il senatore Boco conclude il suo intervento osservando infine che, poiché gli aspetti positivi che sono ancora presenti nell'articolato all'attenzione della Commissione non sono sufficienti a superare le indubbie e forti criticità dello stesso, il suo Gruppo non potrà che votare contro l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore CENTARO *(FI)* annuncia il voto favorevole del suo Gruppo richiamando l'attenzione sull'importanza di valutare la riforma nel suo complesso alla luce delle importanti novità in essa contenute che testimoniano di una nuova coscienza e sensibilità al tema trattato, ove si pensi, in particolare, agli interventi sul tema dei combattimenti tra animali e al nuovo inquadramento giuridico realizzato. La tutela degli animali – continua il senatore Centaro – non è più vista infatti nell'ottica della difesa della proprietà o nel contesto di meri reati contravvenzionali, ma, pur senza riconoscere soggettività giuridica agli animali, risulta notevolmente rafforzata sia per la previsione di delitti sia per il bene giuridico tutelato. Si parla infatti di «delitti contro il sentimento per gli animali» che ricevono una particolare considerazione anche per effetto dell'inserimento sistematico nel codice penale con l'introduzione di un nuovo titolo, il IX-*bis*. Non mancano di contro perplessità riferite alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento come, ad esempio, per l'intervento operato sul nuovo articolo 727 in materia di abbandono di animali che rende più difficile la repressione dei casi di abbandono oppure per quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 6 in materia di vigilanza con riferimento agli «animali di affezione». Tali criticità non devono comunque far perdere di vista l'importanza delle novità che verrebbero complessivamente introdotte dalla riforma che, per tali ragioni, è opportuno sia varata al più presto, anche perché il legislatore potrà sem-

pre ritornare su alcuni aspetti della stessa che si rivelassero non soddisfacenti alla luce dell'esperienza applicativa.

Il senatore BOBBIO *(AN)* annuncia il voto favorevole a nome del suo Gruppo e ritiene necessario sottolineare, innanzitutto, come grazie alla posizione assunta in modo compatto dalla maggioranza sarà possibile approvare definitivamente una nuova legge a tutela degli animali e pervenire a tale approvazione, tra l'altro, prima dell'inizio del prossimo mese di agosto, mese nel quale – come è noto – con maggiore frequenza si verificano fenomeni di scandaloso abbandono degli animali.

Nel merito il voto favorevole della sua parte politica è motivato dal fatto che le pur condivisibili perplessità suscitate dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati non possono però indurre a trascurare altri importati aspetti positivi della nuova legge alla luce dei quali è senz'altro doveroso formulare sulla stessa un giudizio globalmente positivo.

Si tratta di un intervento legislativo importante, che risponde a necessità largamente condivise e avvertite, e che è riuscito a definire per la materia in esame un quadro normativo di riferimento tecnicamente valido non recependo, tra l'altro, le istanze tendenti ad un'antropomorfizzazione dell'animale, ma scegliendo di impostare il sistema sanzionatorio sull'esigenza di tutela del sentimento e quindi della relazione intercorrente tra l'uomo e gli animali. Si tratta, inoltre, di un intervento che consente di colpire in modo severo fenomeni gravi e inaccettabili come sono, in particolare, tutte le forme di sfruttamento dei combattimenti fra animali.

In conclusione, la Commissione si accinge a licenziare un articolato che costituisce un passo avanti importante e con il quale si è raggiunto un convincente punto di equilibrio.

Prende quindi la parola il presidente relatore Antonino CARUSO *(AN)*, il quale intende, in primo luogo, dare atto del contributo determinante fornito dal senatore Zancan, in qualità di relatore, durante l'esame in prima lettura, presso il Senato, del disegno di legge in votazione. Il fatto che le condizioni politiche determinatesi in conseguenza delle modifiche successivamente apportate al predetto testo dalla Camera dei deputati abbiano reso impossibile per il medesimo senatore continuare a svolgere le funzioni di relatore nulla toglie evidentemente al lavoro da lui svolto nel corso della precedente lettura.

Il Presidente relatore ritiene poi necessario richiamare l'attenzione sul fatto che la sua scelta di votare a favore dell'approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, senza modificarlo ulteriormente, è maturata anche alla luce degli incontri avuti con alcune associazioni impegnate sul fronte della tutela e della protezione degli animali, nel corso dei quali le argomentazioni addotte da chi era contrario all'approvazione definitiva della nuova legge gli sono sembrate non convincenti per la loro evidente contraddittorietà, laddove finivano per giudicare inaccettabile la legge in quanto questa assicurava, in concreto, una soddisfacente protezione più o meno a venti milioni di cani e gatti e trascurava invece

circa settecentomila animali di altro tipo. Inoltre, ritiene decisivo il fatto che i beni che vengono in considerazione nella materia oggetto del disegno di legge in titolo siano, per il loro rilievo e per la loro indisponibilità, tali da imporre una scelta che privilegia gli aspetti positivi del disegno di legge su quelli negativi, fermo restando che per quest'ultimi, anche alla luce dell'esperienza, rimane ovviamente aperta la possibilità di una loro futura correzione.

Le considerazioni che precedono sono state quindi da lui ritenute prevalenti rispetto ad una valutazione inevitabilmente critica rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, modifiche che appaiono in alcuni casi poco utili e in altri, invece, abbastanza dannose, come soprattutto per quanto riguarda la modifica introdotta nell'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale che ha fatto di questa previsione una norma pericolosa per la sua vaghezza e per le incertezze applicative che inevitabilmente comporterà.

Posto ai voti è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243

Art. 11-*bis*.

11-*bis*.0.2 (testo 3)
CALVI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 11-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*ter*.

1. All'articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "salvo quanto previsto al terzo comma, i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono acquisiti allo stesso, ma questo deve farsi carico dei costi accessori per l'acquisto e delle spese di conservazione dei beni medesimi";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "il curatore, sentito il comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al valore di realizzo degli stessi."».

11-*bis*.0.2 (testo 2)
CALVI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 11-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*ter*.

1. All'articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: 'salvo quanto previsto al terzo comma, i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, sono acquisiti allo stesso, ma questo deve farsi carico delle spese dell'acquisto e della conservazione dei beni medesimi';

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: 'il curatore, sentito il comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni chepervengono al fallito durante lo steso qualora le spese da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al valore di realizzo degli stessi'"».

11-*bis*.0.2

CALVI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 11-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*ter*.

1. All'articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito con i seguenti:

"Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, e comunque inerenti l'attività economica dalla quale derivano i beni sopravvenuti.

Il curatore fallimentare, sentito il parere vincolante del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, qualora le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione, e comunque inerenti l'attività economica dalla quale essi derivano, risultino superiore al valore di realizzo degli stessi"».

11-*bis*.0.3

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 11-*bis***, *è inserito il seguente:*

«Art. 11-*ter*.

1. All'articolo 44 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Fermo quanto disposto ai commi primo e secondo, sono comunque acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito dovesse conseguire nel corso della procedura. Resta fermo quanto previsto al comma terzo dell'articolo 42"».

Art. 15.

15.1 (testo 2)
IL RELATORE

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «sono iscritti i nomi di coloro, persone fisiche o giuridiche,» *con le seguenti:* «sono iscritte le società,».

15.1
IL RELATORE

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «sono iscritti i nomi di coloro, persone fisiche o giuridiche», *con le seguenti:* «sono iscritte le società, le persone fisiche o giuridiche,».

15.2
IL RELATORE

Al primo comma, dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «È istituita altresì presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura una sezione speciale del registro delle imprese nella quale sono riportati i dati di cui al comma che precede».

Art. 16.

16.0.1
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 16***, è inserito il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 64 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Sono considerate non a titolo gratuito le prestazioni di garanzia anche per debiti altrui quando siano contestuali al credito garantito"».

16.0.2
CALVI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 64 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il comma primo è aggiunto il seguente:

"Si applica la disposizione di cui al secondo colla dell'articolo 2901 del codice civile"».

16.0.3
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 16***, è inserito il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, al numero 1) le parole "nei due anni anteriori" sono sostitute dalle seguenti: "entro l'anno anteriore" e la parola "notevolmente" è sostituita dalle seguenti: "di oltre un quarto";

b) al primo comma, ai numeri 2), 3), le parole: "nei due anni anteriori" sono sostitute dalle seguenti: "entro l'anno anteriore";

c) al primo comma, al numero 4) le parole: "entro l'anno anteriore" sono sostituite dalle seguenti: "entro i sei mesi anteriori";

d) al secondo comma le parole: "l'anno anteriore" sono sostituite dalle seguenti: "i sei mesi anteriori";

e) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La prova dell'avvenuto pagamento o dell'esecuzione di prestazioni può essere data con ogni mezzo, anche in deroga all'articolo 45".

e) Il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni di questo articolo non si applicano:

a) agli atti che trasferiscono la proprietà di immobili che risultano destinati prima della dichiarazione di fallimento ad abitazione o attività lavorativa dell'acquirente o di suoi parenti o affini, entro il terzo grado;

b) ai pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

c) alla Banca d'Italia;

d) alle banche, limitatamente alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario. Sono salve le disposizioni di legge speciale.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano:

d) ai pagamenti di prestazioni di beni e servizi, effettuati da terzi a favore dell'impresa, quando risulti la effettività della prestazione e la contestualità del pagamento;

e) agli atti con cui sono ceduti crediti del fallito se il corrispettivo è pagato contestualmente e se il cessionario è una banca o un intermediario finanziario abilitato;

f) ai contratti di locazione finanziaria quando è pronunciato il fallimento dell'utilizzatore, con riferimento ai canoni scaduti e pagati.

Le disposizioni di cui al secondo comma, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica ivi compresi i contratti di somministrazione, di conto corrente o regolati in conto corrente, si applicano limitatamente alla differenza tra la più elevata esposizione del fallito e quella pattuita contrattualmente alla data di cessazione del contratto o di dichiarazione di fallimento"».

16.0.4

TIRELLI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

Dopo l'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, aggiungere i seguenti:

"Art. 67-*bis.*

(Esenzione dalla revocatoria per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo)

1. Non sono revocabili gli atti che trasferiscono la proprietà di immobili destinati ad uso abitazione, quando il terzo provi di aver acquistato l'immobili per soddisfare esigenze abitative proprie, o dei propri parenti o affini. In tal caso, sono opponibili al fallimento anche i pagamenti effettuati dal terzo con titoli od operazioni bancarie, la cui effettività e anteriorità appaia ragionevole in relazione alla qualità delle parti e alla natura del rapporto.

2. Sono revocabili, quando ricorrano i presupposti dell'articolo 67, comma primo, n. 1, solamente gli atti nei quali il prezzo pattuito, tenendo conto dei pagamenti indicati dalla precedente lettera *a),* sia inferiore di oltre un terzo rispetto al valore del bene al momento in cui è stato convenuto il trasferimento.

67-*ter.*

(Esenzione dalla revocatoria per i pagamenti a lavoratori dipendenti e collaboratori del fallito)

Non sono revocabili i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, quando il pagamento avvenga alle scadenze contrattuali o in tempi prossimi alle scadenze.

67-*quater.*

(Esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di prestazioni contestualmente ricevute)

Non sono revocabili i pagamenti di prestazioni di beni e servizi, effettuate da terzi a favore dell'impresa, quando risulti la effettività della prestazione e il pagamento sia ragionevolmente contestuale – anche secondo gli usi – alla esecuzione della prestazione"».

16-*bis*.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16-*bis*. – *1*. L'articolo 69 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 69 – *Atti compiuti tra coniugi.* – Gli atti onerosi, compiuti tra coniugi nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito.

Gli atti gratuiti, compiuti tra coniugi nello stesso periodo, sono privi di effetto rispetto ai creditori"».

Art. 17.

17.0.1
TIRELLI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

All'articolo 72 del regio decreto n. 267 del 1942, aggiungere alla fine: "In ogni caso il promissario acquirente di immobili ad uso abitazione, che abbia acquistato il bene per soddisfare esigenze abitative proprie o di propri parenti o affini, può provare il pagamento totale o parziale del prezzo, nei confronti del fallimento, dimostrando che i pagamenti sono stati effettuati con titoli od operazioni bancarie la cui effettività ed anteriorità appaia ragionevole in relazione alla qualità delle parti e alla natura del rapporto"».

17-*bis*.1
IL RELATORE

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire la parola: «presumono» *con la seguente:* «considerano».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1930-B

Art. 1.

1.1
ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 544-quater *ivi richiamato dopo le parole:* «per gli animali» *inserire le altre:* «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi».

1.3
EUFEMI

Al comma 1, all'articolo 544-quater *richiamato – (Spettacoli o manifestazioni vietati) dopo le parole:* «o strazio per gli animali» *aggiungere le parole:* «ovvero attività insostenibili per le carattistiche etologiche degli stessi».

1.2
ZANCAN

Al comma 3, al secondo capoverso dell'articolo 727 ivi richiamato sostituire l'espressione: «e produttive» *con quella:* «o comunque produttive».

1.4
EUFEMI

Al comma 3, all'articolo 727 richiamato – (Abbandono di animali) dopo le parole: «in condizioni incompatibili con la loro natura,» *sostituire la parola:* «e» *con:* «o comunque».

1.5

EUFEMI

Al comma 3, all'articolo 727 richiamato – (Abbandono di animali) al termine del comma aggiungere il seguente capoverso: «Per i reati previsti in questo articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 544-*sexies* del codice penale».

Art. 3.

3.1

ZANCAN

*Al comma 1, all'articolo 19-*ter *ivi richiamato sopprimere il secondo periodo.*

3.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 19-*ter *ivi richiamato sopprimere il secondo periodo.*

3.4

EUFEMI

*Al comma 1, all'articolo 19-*ter *richiamato – (Leggi speciali in materia di animali) sopprimere l'ultimo periodo.*

3.2

ZANCAN

*Al comma 1, all'articolo 19-*quater *ivi richiamato dopo le parole:* «Ministero dell'Interno» *aggiungere le seguenti:* «Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato salvo il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato».

Art. 5.

5.1
ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» *con l'altra:* «promuovono».

Art. 6.

6.1
ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «con riguardo agli animali d'affezione».

6.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «con riguardo agli animali di affezione».

6.3
EUFEMI

Al comma 2, sopprimere le parole: «con riguardo agli animali di affezione».

Tit.1
ZANCAN

Nel titolo, dopo la parola: «disposizioni» *aggiungere le altre:* «a tutela degli animali».

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

523ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3018) ***TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale***
(Discussione e rinvio)

Il senatore CICCANTI *(UDC)*, in sostituzione del relatore Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che lo stesso, nel dar seguito alle politiche di rafforzamento delle infrastrutture del Paese, si propone di rispondere alle esigenze delle comunità locali escluse dalle procedure per la realizzazione delle grandi opere. Lo scopo è quello di poter dare anche a questi soggetti uno strumento agevole e di carattere straordinario, per poter rispondere alle esigenze specifiche di ogni singola comunità, in conformità con l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, il quale prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Evidenzia quindi che, a questo fine, il disegno di legge in esame individua lo strumento del decreto ministeriale per la definizione dei singoli interventi, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in modo da dare trasparenza alla procedura, nonché per la individuazione di tutti gli elementi occorrenti per procedere agli interventi stessi.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* osserva che il disegno di legge in titolo traduce in norma le ipotesi di interventi infrastrutturali formulate nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2004 e fissate nelle tabelle delle cosiddette «finalizzazioni» allegate alla stessa. Poiché il disegno di legge n. 3018 in discussione prevede che gli interventi da finanziare siano individuati successivamente mediante decreti ministeriali, ai fini dell'espressione di un voto favorevole sul provvedimento in titolo, reputa essenziale acquisire conferma che tali interventi siano effettivamente quelli definiti nel corso dell'esame della legge finanziaria.

Il senatore PIZZINATO *(DS-U)* dichiara di comprendere come la stesura dell'elenco definitivo delle opere interessate dal provvedimento in titolo da parte dei competenti uffici ministeriali richieda tempi tecnici non eludibili. Tuttavia, ritiene opportuno che la Commissione acquisisca uno schema dell'elenco stesso, ancorché provvisorio, al fine di poter verificare la congruenza rispetto alle ipotesi definite in sede di legge finanziaria ed esprimere quindi le proprie valutazioni.

Il relatore CICCANTI *(UDC)* conferma che gli interventi cui fa riferimento il disegno di legge in esame sono gli stessi già contenuti nell'elenco delle cosiddette finalizzazioni della legge finanziaria. Dato il numero elevato di tali opere, non è stato possibile redigere tale elenco in tempo utile per allegarlo direttamente al disegno di legge in titolo. Fa presente altresì che, nelle more del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, i ministri competenti procederanno a redigere il suddetto elenco, che verrà poi formalizzato nei previsti decreti ministeriali. Tuttavia, ove ciò non fosse possibile ovvero vi fossero divergenze rispetto alla lista degli interventi già individuati, il Parlamento potrà provvedere eventualmente a specificare gli interventi stessi valutando l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con un'apposita tabella allegata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente AZZOLLINI dichiara chiusa la discussione generale e propone di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, nonché di fissare il termine per la presentazione dei relativi emendamenti per oggi, giovedì 8 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente in ordine alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti ed il seguito della discussione viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI si riserva di svolgere nelle prossime sedute ulteriori comunicazioni sul prosieguo dell'*iter* di esame dell'Atto n. 365 (schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente

la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

524ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(3018) ***TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale***
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, in ordine all'esame del disegno di legge in titolo, avverte che, non essendo ancora pervenuto alla Commissione il prescritto parere da parte delle Commissioni 7ª ed 8ª, non è possibile concludere l'*iter* di esame. Tenuto conto di tale circostanza, nonché dell'esigenza di acquisire preventivamente l'avviso del Governo sui profili di copertura finanziaria del provvedimento in titolo, propone quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito della discussione viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In risposta ad alcuni quesiti posti dai senatori Morando e Ripamonti nella precedente seduta, il presidente AZZOLLINI comunica che, nel

corso della prossima settimana, fornirà informazioni più precise sui tempi di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo da consentire alla Commissione di programmare i propri lavori assicurando adeguati tempi di discussione per l'esame del Documento medesimo.

Per quanto concerne l'esame dell'Atto n. 365 (schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004), fa presente che non esistono allo stato notizie circa l'inserimento della procedura del cosiddetto «decreto tagliaspese» all'interno delle preannunciate misure di correzione dei conti pubblici da parte del Governo. Di conseguenza, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame dello schema n. 365 ai fini dell'espressione del prescritto parere.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

345ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(188) ***GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali***

(900) ***TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale***

(958) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione***

(2385) ***MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 900 e 958, congiunzione con il disegno di legge n. 2385 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2385, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 188, 900 e 958 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 900 e 958, sospeso il 14 maggio 2002.

Il presidente NOVI, facente funzioni di relatore, illustra lbrevemente il contenuto del disegno di legge n. 2383, proponendone la congiunzione con gli altri provvedimenti in titolo. Conviene la Commissione. Il presidente Novi, illustra poi la proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 188, 900, 958 nonché per il disegno di legge n. 2385. (Pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna). Nel merito, il testo elaborato dal Comitato ristretto mira a sem-

plificare le procedure inerenti la sperimentazione di forme di contabilità ambientale, prevedendo nel contempo un limitato impegno finanziario.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* fa presente che il relatore Ponzo ha ritenuto di apportare alcune correzioni in merito alla primitiva stesura dell'articolo 3 della proposta di testo unificato, con riferimento all'istituzione di una Commissione per la contabilità ambientale. Tali modifiche risultano senz'altro condivisibili in quanto permettono un ampliamento ed una migliore composizione del suddetto organismo all'interno del quale si prevede la presenza di due rappresentanti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio (APAT) ed un rappresentante della Conferenza unificata Stato-regioni.

Inoltre, la proposta di testo unificato è venuta incontro alle indicazioni espresse dal senatore Moncada Lo Giudice il quale aveva ravvisato l'opportunità che i disegni di legge in questione si limitassero a disciplinare le forme di sperimentazione della contabilità ambientale senza tracciare alcuna normativa quadro che avrebbe imposto una revisione del sistema dei bilanci. Proprio perché la proposta di testo unificato risulta essere ora maggiormente circoscritta, limitandosi a sostenere forme di sperimentazione, già presenti peraltro a livello locale, a nome della propria parte politica esprime il proprio assenso a che l'esame dei disegni di legge in titolo possa proseguire in sede deliberante.

Il presidente NOVI *(FI)* esprime il proprio giudizio favorevole al prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in sede deliberante, invitando i senatori dei Gruppi parlamentari presenti all'odierna seduta, a valutare la richiesta di prosecuzione dell'esame in sede deliberante.

I senatori LIGUORI *(Mar-DL-U)*, MONCADA *(UDC)* e MULAS *(AN)*, a nome delle rispettive parti politiche, danno il loro assenso alla proposta di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo in sede deliberante.

Il senatore RIZZI *(FI)*, in ordine alla possibilità di proseguire l'esame in sede deliberante, si rimette alle determinazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario TORTOLI, dopo aver dato un giudizio positivo sulla proposta di testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto, a nome del Governo esprime l'assenso alla prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo in sede deliberante. Tuttavia, fa presente che nonostante la proposta di testo unificato preveda un impegno finanziario alquanto circoscritto per le forme di sperimentazione di contabilità ambientale, potrebbe esservi la necessità di effettuare alcune precisazioni anche perché è concreta la prospettiva che il Dicastero dell'ambiente possa subire tagli consistenti alle proprie poste di bilancio. Al di là di questi rilievi attinenti ai profili finanziari, l'attenzione e l'interesse del Ministero del-

l'ambiente alle tematiche riguardanti la contabilità ambientale è tra l'altro confermata dalla possibilità di reinserire tra i principi ed i criteri direttivi del disegno di legge recante delega al Governo per i testi unici ambientali – attualmente all'esame dell'Assemblea – la promozione di forme di sperimentazione di contabilità ambientale.

Il presidente NOVI, in merito alla richiesta di proseguire l'esame in sede deliberante, si riserva di contattare i rappresentanti dei Gruppi non presenti all'odierna seduta per acquisirne la necessaria valutazione. Inoltre, fa presente che la proposta di testo unificato sarà trasmessa alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione bilancio ed alla Commissione per le politiche dell'Unione europea perché esse esprimano il previsto parere.

Propone quindi che la bozza di testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge menzionati, sia assunto come testo base per il prosieguo dell'*iter*.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 188-900-958-2385

Misure in materia di sperimentazione della contabilità ambientali e dello Stato, delle regioni e degli enti locali e delega al Governo in materia di adozione del bilancio ambientale da parte dei comuni, delle province, delle Regioni e dello Stato

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Finalità della presente legge è la sperimentazione per l'accrescimento di conoscenza, trasparenza e responsabilità degli enti locali pubblici territoriali nella gestione dell'ambiente e per la sostenibilità dello sviluppo, attraverso l'adozione di nuove procedure e strumenti dell'azione di governo, e in particolare per l'elaborazione e l'approvazione delle leggi e degli atti di bilancio.

2. La ricerca e la sperimentazione sono volte a definire le modalità per l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato delle regioni, delle province e dei comuni con bilanci ambientali idonei a registrare le informazioni e indicare gli obiettivi riguardanti la disponibilità, la qualità, l'uso delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale dello sviluppo.

Art. 2.

(Sperimentazione in materia di contabilità ambientale locale e regionale)

1. Al fine di cui all'articolo l, a decorrere dall'anno finanziario 2005, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vara con proprio decreto il «Programma nazionale per la sperimentazione della contabilità ambientale», di seguito denominato «Programma», per l'adozione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte dei comuni, delle province e delle regioni. Il Programma ha durata triennale, definisce per quanto non previsto nella presente legge i criteri di selezione degli enti partecipanti alla sperimentazione e le modalità di attuazione e coordinamento unitario della stessa.

2. I comuni, le province e le regioni, che rientrano nel Programma sono individuati, tra quelli che ne abbiano fatta richiesta al Ministero

stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adottato entro e non oltre centoventi giorni dalla data medesima.

3. I comuni, le province e le regioni che rientrano nel Programma approvano, a decorrere dall'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006 e 2007, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, bilanci ambientali elaborati secondo i principi e i criteri indicati nella presente legge.

4. Ai fini dell'elaborazione dei bilanci ambientali, i comuni, le province e le regioni di cui al comma l fanno riferimento alle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e dei progetti *Life*-Ambiente già realizzati, promuovendo la continuazione e lo sviluppo e adottano un sistema di conti ambientali avendo riguardo in particolare alle rispettive competenze, secondo le indicazioni dell'allegato A della presente legge. Per sistema di conti ambientati si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali e del sistema statistico nazionale, descrivono:

a) la consistenza e le variazioni del patrimonio rurale;

b) le più rilevanti interazioni tra economia ed ambiente;

c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino ecologico-ambientale e territoriale.

5. I bilanci ambientali i previsti dal Programma sono elaborati, secondo i seguenti principi e criteri:

a) il miglioramento della *governance* attraverso la trasparenza e la responsabilità dei decisori del rapporto coi cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio come previsto, dal capitolo 8º dell'Agenda XXI di Rio de Janeiro del 1992 e la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2 marzo 2004;

b) la specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e regionali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare in tutti i settori di competenza, rispettivamente dai comuni, dalle province e dalle regioni;

c) la configurazione dei bilanci ambientali come «bilanci satellite», ovvero documentati sulla sostenibilità dello sviluppo separati e al tempo stesso confrontabili con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e da adottare contestualmente con essi;

d) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali, con ripartizioni in conti fisici e conti monetari e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

e) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

f) l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo del comune, della provincia o della regione.

Art. 3.

(Sperimentazione della contabilità ambientale dello Stato)

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una Commissione per la contabilità ambientale, di seguito denominata «Commissione», con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo per la sperimentazione della contabilità ambientale e del bilancio ambientale dello Stato. La Commissione è composta da undici esperti, di cui due indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno indicato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), due dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), uno dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), uno in rappresentanza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 400.000 euro.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede, nel limite di lire 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, determinato nell'anno 2005 in 100.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ALLEGATO A *(articolo 2, comma 4)*

Il sistema dei conti ambientali delle regioni è elaborato tenendo conto delle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi *Life*-Ambiente già realizzati, secondo i seguenti moduli: NAMEA *(National Accounting Matrix including Enviromental Accounts),* SERIEE *(Systeme Europèen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement)* e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;

2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;

3) consistenza e variazioni del patrimonio rurale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;

2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere *b)* e *c)*. Il sistema dei conti ambientali delle province e dei comuni è elaborato secondo i moduli SERIEE, il sistema degli indicatori ambientali di pressione settoriale e il *set* degli *European Common Indicators* (ECI) della Commissione europea.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

192ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(3018) ***TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo con il quale si prevede un'autorizzazione di spesa per interventi straordinari finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale. La relazione al disegno di legge e la stessa dizione utilizzata nell'articolo 1, comma 1, riconducono l'intervento legislativo nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Viene in rilievo, a questo riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2004, cui è seguita la sentenza n. 49 ad essa conforme, nella quale la Corte costituzionale ha individuato specifici criteri e requisiti che qualificano gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, già ricordato; in tale decisione la Corte ha affermato che alla luce del nuovo regime di autonomia finanziaria previsto dall'articolo 119 non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, a meno che non inter-

venga – oltre che nell'ambito di attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza – nell'ambito di speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, appunto ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma. Tali interventi speciali si caratterizzano per essere aggiuntivi, per il fatto di riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni e debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di comuni (o di altri enti territoriali). In ogni caso, ha affermato la Corte, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste devono essere chiamate alla programmazione e al riparto dei fondi all'interno del proprio territorio. Ricorda che, alla luce di tali princìpi la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2002 attinente alla materia «governo del territorio», che istituiva un fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni.

Esaminato il disegno di legge n. 3018 alla luce dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a una maggiore specificazione del carattere di straordinarietà degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale di cui si prevede il finanziamento e a prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni volta a volta interessate nell'attribuzione dei finanziamenti ovvero della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata nell'adozione delle procedure di individuazione degli interventi da realizzare di cui all'articolo 1, comma 2.

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con la necessità di richiedere alla Commissione di merito di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nelle procedure in questione.

Interviene il senatore PASTORE *(FI)*, osservando che tale previsione si rende necessaria, nella perdurante assenza di una disciplina ordinaria di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il presidente relatore FALCIER *(FI)*, convenendo con quest'ultimo rilievo, integra la propria proposta di parere in tal senso.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

114ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

(2919) ***Disciplina dell'apicoltura***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: parere di nulla osta con osservazioni;

(523) ***BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura:*** parere di nulla osta con osservazioni;

(2825) ***DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura:*** parere di nulla osta con osservazioni.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

348ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI rileva come talvolta succeda che in Commissione l'esame dei provvedimenti si concluda prima che la Commissione bilancio abbia reso il prescritto parere. Tale situazione sta determinando alcune difficoltà connesse all'attività istruttoria di emendamenti approvati dalle Commissioni, sui quali la Commissione bilancio è chiamata a rendere il prescritto parere all'Assemblea in tempi ristretti e senza che su di essi sia stato possibile effettuare preventivamente gli opportuni approfondimenti dei profili finanziari che, in taluni casi, si rivelano complessi ed articolati.

Si riserva, pertanto, di rappresentare il problema alla Presidenza del Senato al fine di individuare idonee soluzioni volte a garantire una migliore organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

(3010) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca***

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in titolo, in quanto calendarizzato

per l'esame in Assemblea nella seduta odierna. Pertanto la Commissione è chiamata a rendere il prescritto parere all'Assemblea.

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, come indicato dal Servizio del bilancio, sebbene la relazione tecnica affermi che le disposizioni di cui all'articolo 2 abbiano carattere ordinamentale e, premesso che le disposizioni non sembrano suscettibili di causare effetti onerosi diretti per il bilancio dello Stato, non sono da escludere possibili effetti onerosi indiretti sulla finanza pubblica in seguito all'insorgere di situazioni di contenzioso derivanti dall'eventuale incapienza della quota di prelievo non dovuta rispetto all'importo dei prelievi versati in eccesso (da restituire ai produttori) (comma 3). Rammenta, infatti, che in passato sono state effettuate anticipazioni di tesoreria che successivamente sono state assunte a carico del bilancio dello Stato mediante l'adozione di successivi provvedimenti legislativi. Per quanto attiene all'articolo 3, concernente l'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2006, destinati ad interventi riguardanti la flotta di pesca a favore della regione Molise per la liquidazione delle istanze di finanziamento dirette alla ristrutturazione delle imbarcazioni, fa presente, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, che, pur trattandosi di un tetto di spesa, sarebbe opportuno disporre di dati relativi all'entità ed al profilo temporale degli oneri connessi alle misure che si intende contribuire a finanziare posto che nella relazione tecnica non vi è alcun elemento di valutazione. Inoltre, essendo prevista una riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, ritiene necessario acquisire indicazioni sulla sussistenza di risorse non impegnate sufficienti a garantire la copertura finanziaria del provvedimento. Inoltre, rileva che l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, prevede un onere finanziario di circa 3.561.000 euro per l'attuazione dell'articolo 2 del medesimo decreto e un onere finanziario di circa 364.000 euro per l'attuazione dell'articolo 3 mentre il presente provvedimento ridetermina l'autorizzazione di spesa in euro 100.000 ed euro 2.326.000, rispettivamente, per l'articolo 2 e l'articolo 3. Osserva pertanto la necessità che il Governo chiarisca in base a quali elementi si è operata una rideterminazione degli stanziamenti relativi all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226. In particolare, occorrerebbe precisare se le risorse residue siano sufficienti per le finalità connesse all'attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, essendo la relativa autorizzazione di spesa passata da euro 3.561.000 ad euro 100.000.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, in relazione all'articolo 2, comma 3, le disposizioni sono volte a prevenire il contenzioso dei produttori inadempienti nei versamenti mensili, estendendo a questi i benefici di non effettuare versamenti in eccesso, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per il ritardo nei versamenti effettivamente dovuti. Esclude pertanto l'insorgenza di possibili effetti indiretti

sulla finanza pubblica che in passato sono stati, invece, causati dai notevoli ricorsi presentati in sede giurisdizionale dagli stessi produttori.

In relazione all'articolo 3, fa presente che la quantificazione delle risorse occorrenti è stata effettuata sulla base dei dati relativi alle domande di ammodernamento, nuove costruzioni e demolizioni, pervenute a questa amministrazione nonché alla Regione Molise dal 2000 ad oggi, il cui *iter* non si è ancora concluso a causa della posizione di *phasing out* della Regione stessa. Precisa inoltre che, per il periodo interessato, le risorse finanziarie non sono state impegnate e quindi sono interamente disponibili per garantire la copertura finanziaria del provvedimento. Per quanto concerne, poi, la rideterminazione degli stanziamenti, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2001, aggiunge che essa è stata effettuata sulla base dei risultati di bilancio verificati a posteriori per effetto della formulazione originaria della norma in esame. Risultati che hanno evidenziato una sopravvalutazione rilevante degli oneri derivanti dal citato comma 1. Pertanto, si è ritenuto di operare la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa in questione al fine di evitare il mancato utilizzo di somme rilevanti, prelevate annualmente dal Piano Pesca, a detrimento di un più proficuo impiego delle risorse stesse a vantaggio di altre misure.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire un approfondimento degli elementi forniti dal Sottosegretario.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 1,76